



COMUNE DI LIMBIATE
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Approvato con deliberazione di C.C. N° 16 del 24/02/2017
In vigore dal 24/03/2017

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE
- ART. 3 - PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI
- ART. 4 - RECUPERO DEI RIFIUTI
- ART. 5 - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

TITOLO II – DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI – COMPETENZE INERENTI IL LORO SMALTIMENTO

- ART. 6 - DEFINIZIONI
- ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 8 - RIFIUTI URBANI
- ART. 9 - RIFIUTI SPECIALI
- ART. 10 - RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 12 - RIFIUTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- ART. 13 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE
- ART. 14 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI
- ART. 15 - ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

- ART. 16 - GENERALITÀ
- ART. 17 - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

TITOLO IV - I SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA

- ART. 18 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER IL CONFERIMENTO AI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA
- ART. 19 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO AI SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA
- ART. 20 - DIVIETO DI ACCESSO NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

TITOLO V - I SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA

- ART. 21 - STAZIONE DI CONFERIMENTO COMUNALE
- ART. 22 - GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA

TITOLO VI – I SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

- ART. 23 - GESTIONE RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI
- ART. 24 - SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO SCUOLE E CENTRI DI VENDITA

TITOLO VII - I SERVIZI DI RACCOLTA SU CHIAMATA

- ART. 25 - GESTIONE RACCOLTA A CHIAMATA

TITOLO VIII - GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- ART. 26 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI
- ART. 27 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA
- ART. 28 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL MULTI-MATERIALE LEGGERO
- ART. 29 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI
- ART. 30 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI BENI DUREVOLI
- ART. 31 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL MATERIALE CARTACEO
- ART. 32 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI VEGETALI
- ART. 33 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL VETRO
- ART. 34 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEL LEGNO
- ART. 35 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI CHE PRESENTANO CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ
- ART. 36 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI OLI VEGETALI
- ART. 37 - GESTIONE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMAZIONI
- ART. 38 - CONFERIMENTO E RACCOLTA DEGLI INDUMENTI

ART. 39 - FREQUENZA DEI SERVIZI DI RACCOLTA

TITOLO IX - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 40 - CRITERI DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

ART. 41 - ELENCO DEI RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

ART. 42 - CRITERI QUALITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE

ART. 43 - CRITERI QUANTITATIVI PER L'ASSIMILAZIONE

ART. 44 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

TITOLO X - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 45 - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

ART. 46 - RIFIUTI INERTI (NON PERICOLOSI)

ART. 47 - RIFIUTI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE DI VEICOLI A MOTORE

TITOLO XI - GESTIONE RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 48 - RIFIUTI PERICOLOSI

ART. 49 - RIFIUTI CONTENENTI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO

TITOLO XII - GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 50 - GENERALITÀ

ART. 51 - GESTIONE

ART. 52 - CESTINI STRADALI

ART. 53 - PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

ART. 54 - PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

ART. 55 - PULIZIA DEI MERCATI E DELLE AREE ADIBITE A MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

ART. 56 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

ART. 57 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

ART. 58 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE

ART. 59 - GESTIONE DEGLI SCARICHI ABUSIVI

ART. 60 - OBBLIGHI DEI CONDUTTORI DI ANIMALI DOMESTICI

ART. 61 - RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ EDILIZIA

ART. 62 - AFFISSIONE MANIFESTI

ART. 63 - SERVIZI INTEGRATIVI DI PULIZIA

TITOLO XIII - CONTROLLI E SANZIONI

ART. 64 - DIVIETI

ART. 65 - CONTROLLO E VIGILANZA

ART. 66 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

ART. 67 - SANZIONI

ART. 68 - BONIFICA

TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 69 - ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

ART. 70 - OSSERVANZA DI ALTRI REGOLAMENTI

ART. 71 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani così come classificati all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
2. In particolare questo regolamento disciplina:
 - le modalità di espletamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - le modalità di differenziazione dei rifiuti;
 - il conferimento dei rifiuti;
 - il servizio di raccolta, raggruppamento, deposito e trasporto;
 - il recupero, il riciclo, il trattamento e lo smaltimento;
 - i criteri di assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
 - il servizio di pulizia del suolo pubblico;
 - gli obblighi dei produttori e/o conferitori di rifiuti
 - le norme per assicurare la tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza;

Art. 2 - Finalità e obiettivi della gestione.

1. Il presente regolamento è redatto con le finalità di cui all'art. 178 del D. Lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 198 del medesimo Decreto.
2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse da esercitare con l'osservanza di particolari cautele al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e tali da garantire e soddisfare gli aspetti igienici, estetici, urbanistici e economici del problema rifiuti.
3. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
4. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui si originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.
5. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento il comune, nell'ambito delle proprie competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adotta ogni opportuna azione, tra cui informare gli utenti sui comportamenti da osservare per una corretta differenziazione dei rifiuti.

Art. 3 - Prevenzione della produzione di rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 180 del D.Lgs.152/06 il Comune, d'intesa con il Gestore, promuove ed adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, mediante:
 - a) il miglioramento della raccolta differenziata con lo scopo di diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un minore utilizzo di risorse naturali.
 - c) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, finalizzati alla riduzione ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del prodotto stesso.

Art. 4 - Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il Comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:
 - a) il reimpiego ed il riciclaggio;
 - b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
 - c) l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di affidamento che prevedano la separazione e la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
 - d) l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Ai sensi del comma 6 dell'art. 179 del D.Lgs.152/06, nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti, le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia, sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

Art. 5 - Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero (art. 182 comma 2) del D. Lgs. 152/06).
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato tramite impianti appositamente autorizzati che tengano conto delle migliori tecnologie disponibili e del rapporto costi e o benefici complessivi, al fine di:
 - a) incentivare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
 - b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
 - c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

TITOLO II

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI - COMPETENZE INERENTI IL LORO SMALTIMENTO

Art. 6 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, come previsto dall'art. 183 del d. Lgs. 152/2006, si adottano le seguenti definizioni:

- a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;
- b) **RIFIUTO PERICOLOSO**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;
- c) **OLI USATI**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
- d) **RIFIUTO ORGANICO**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare, raccolti in modo differenziato;
- e) **PRODUTTORE DI RIFIUTI**: il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
- f) **PRODUTTORE DEL PRODOTTO**: qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;
- g) **DETENTORE**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- h) **COMMERCIANTE**: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
- i) **INTERMEDIARIO**: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto
- j) **PREVENZIONE**: misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducano:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e sulla salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- l) **GESTORE**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
- m) **RACCOLTA**: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- n) **RACCOLTA DIFFERENZIATA**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- o) **PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e

riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

p) RIUTILIZZO: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

q) TRATTAMENTO: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;

r) RECUPERO: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;

s) RICICLAGGIO: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

t) RIGENERAZIONE OLI USATI: qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;

u) SMALTIMENTO: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;

v) STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

z) DEPOSITO TEMPORANEO: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

- aa) PIATTAFORMA ECOLOGICA: struttura di supporto ai servizi di raccolta, consistente in un'area attrezzata, custodita ed accessibile in orari stabiliti, destinata al conferimento differenziato, da parte dell'utenza e dei servizi di raccolta sul territorio, di rifiuti urbani ed assimilati;
- bb) SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE: il complesso delle attività, degli interventi e delle strutture interconnessi tra loro, atto ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, sia in termini di riutilizzo delle risorse, compreso quello energetico, sia in termini di trattamento e di smaltimento definitivo e di minore impatto ambientale;
- cc) COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
- dd) SPAZZAMENTO DELLE STRADE: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- ee) RACCOLTA PORTA-PORTA: raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Amministrazione Comunale;

Per le restanti definizioni si fa rinvio al d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e alla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 7 – Classificazione dei rifiuti.

Ai fini del presente regolamento per "rifiuto" si intende qualsiasi sostanza che rientra nell'Allegato A del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, di cui il detentore si disfi o avvia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti sono classificati:

- a) secondo l'origine in **RIFIUTI URBANI** E **RIFIUTI SPECIALI**;
- b) secondo le caratteristiche di pericolosità in **RIFIUTI PERICOLOSI** E IN **RIFIUTI NON PERICOLOSI**.

Art. 8 - Rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, meglio descritti ed identificati ai successivi articolo 9 e 10;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 9 - Rifiuti speciali

1. Per rifiuti speciali si intendono i rifiuti di cui all'allegato D alla parte IV D.Lgs. 152/2006 e in particolare:

- a) i rifiuti da attività agro-industriali ed agricole;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali;
- d) i rifiuti da attività commerciali;
- e) i rifiuti da attività di servizio;
- f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- g) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- h) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- i) I rifiuti derivanti dalla manutenzione di veicoli a motore;
- l) il combustibile derivato da rifiuti.

2. Ai fini della raccolta e dello smaltimento, i rifiuti speciali non pericolosi (rif.All. D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006) che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani. Questa tipologia di rifiuti è disciplinata dall'art. 40.

Art. 10 - Rifiuti Pericolosi

1. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte quarta del D.Lgs.152/06 che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I del D.Lgs. n. 152/2006;
2. Sono rifiuti pericolosi urbani, i rifiuti domestici costituiti da:
 - prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T(tossico) e/o F(infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
 - prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - siringhe;
 - pile ed accumulatori;
 - lampade a scarica (neon) e tubi catodici.

Art. 11- Rifiuti esclusi dall'applicazione del regolamento

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - gli scarichi idrici
 - i rifiuti radioattivi;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento e ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - le carogne, i liquami e i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola e in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti;
 - le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - i materiali esplosivi in disuso.
 - Le terre e rocce da scavo di cui all'art. 186 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Art. 12 - Attività di competenza del comune

1. Compete obbligatoriamente al Comune, che l'esercita in regime di privativa, la gestione delle seguenti categorie di rifiuti:
 - a) tutti i rifiuti urbani;
 - b) i rifiuti assimilati che non ricadono nella fattispecie di cui al successivo comma 2.
2. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati
3. Il Comune si riserva la facoltà di istituire, nelle forme previste dal D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
4. La gestione dei rifiuti è esercitata dal Comune nelle forme previste dalla D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000, e dall'articolo 198 del D. Lgs. 152/06.
5. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i Comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Art. 13 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilati

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di deposito temporaneo e di conferimento previste nel presente regolamento per detti rifiuti.
2. I rifiuti domestici (ad esclusione dei rifiuti urbani ingombranti), devono essere raccolti in sacchetti o contenitori idonei ad evitare ogni dispersione di contenuto e devono essere conferiti al punto di raccolta. I fabbricati devono disporre di uno o più luoghi all'interno dell'area di pertinenza, destinati ad accogliere le varie frazioni merceologiche di rifiuti in attesa del loro ritiro. Tali luoghi possono essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da piazzole idonee all'alloggiamento di contenitori e sacchi. Le aree di raccolta (locali immondezzaio o piazzole) devono essere dimensionati in base al numero di contenitori che devono accogliere stimato partendo dal massimo di utenti previsti nell'edificio e alle frequenze di raccolta dei rifiuti di cui ai Titoli successivi. Qualsiasi diversa modalità di conservazione può essere disposta con ordinanza del Sindaco in caso di problemi di carattere igienico-sanitario, su parere della competente ATS.
3. Le aree di raccolta devono essere realizzate in modo da avere le seguenti caratteristiche:
 - a) avere superficie adeguata;
 - b) essere dotate di pavimento e pareti facilmente lavabile ed impermeabilizzate;
 - c) essere ubicati a debita distanza dai locali abitati, muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata;
 - d) potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto;
 - e) devono disporre di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
4. E' fatto divieto collocare le aree di raccolta dei rifiuti in attesa del conferimento al

pubblico servizio, di cui al comma 2, su suolo pubblico.

5. In deroga al comma precedente, per edifici esistenti, valutata l'effettiva indisponibilità all'interno dell'area di pertinenza di aree adeguate alla raccolta, può essere autorizzato dal Comune il posizionamento su suolo pubblico.
6. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli del presente regolamento che disciplinano la raccolta delle singole frazioni, i proprietari dei contenitori dei rifiuti, devono provvedere ad assicurarne la pulizia attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni da effettuarsi obbligatoriamente:
 - almeno ogni quindici giorni nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre;
 - almeno mensilmente negli altri mesi.
7. E' fatto obbligo ai proprietari delle aree di raccolta (locali immondezzaio e piazzole) di provvedere ad assicurare adeguata pulizia e disinfezione periodica, oltre a assicurare idonee misure di prevenzione e di difesa anti-murrina e anti-insetti atte ad evitare l'insorgenza di problematiche igienico-sanitarie.
8. Le canne di caduta sono di regola vietate.

Art. 14 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti speciali

1. Compete ai produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, provvedere, a proprie spese, allo smaltimento degli stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati, ovvero mediante conferimento di detti rifiuti ai gestori del servizio pubblico con i quali dovrà essere stipulata apposita convenzione ai sensi dell'art. 12 comma 3 del presente regolamento.

Art. 15 - Copertura dei costi

Ai sensi dell'art. 1 L.147/2013 commi 641 e successivi per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è istituita la tassa comunale sui rifiuti TARI. La tassa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per i dettagli della tassa si rinvia la regolamento comunale approvato con atto del C.C. n.23 del 21.05.2014 e successive modificazioni.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

Art. 16 - Generalità

1. Costituendo attività di pubblico interesse, il Comune si impegna ad assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati, garantendo che la raccolta venga svolta su tutto il territorio comunale.
2. Le modalità e le frequenze di raccolta saranno assicurate a ogni utenza in relazione alle quantità, alle tipologie dei rifiuti da gestire e alle frequenze operative sulla base del contratto di servizio.
3. I rifiuti assimilati ai rifiuti urbani possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani. I produttori di tali rifiuti sono comunque obbligati a rispettare tutte le indicazioni contenute nell'eventuale convenzione stipulata.
4. L'Amministrazione Comunale può stipulare apposite convenzioni con enti e/o associazioni di volontariato per la raccolta di alcune specifiche frazioni merceologiche.

Art. 17 - Modalità di effettuazione dei servizi di raccolta

1. Al fine di applicare alla fase della raccolta il sistema integrato di gestione dei rifiuti ed in ragione delle caratteristiche proprie di ogni categoria di rifiuto la raccolta è articolata in diversi servizi che possono essere attuati in alternativa o in concomitanza, allo scopo di meglio adattarsi alla realtà sociale, urbanistica ed economica ed al suo evolversi; in particolare sono previsti:
 - a) servizi di raccolta PORTA A PORTA
 - b) servizi di raccolta presso la PIATTAFORMA ECOLOGICA
 - c) servizi di raccolta presso PUNTI SPECIFICI
 - d) servizi di raccolta su CHIAMATA
 - e) altri servizi specifici: compostaggio domestico, etc.
2. Le norme per l'attuazione e l'uso dei predetti servizi di raccolta sono dettate dai successivi titoli

TITOLO IV

I SERVIZI DI RACCOLTA PORTA A PORTA.

Art. 18 - Tipologia e caratteristiche dei contenitori per il conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

1. Le frazioni di rifiuto interessate dai servizi di raccolta porta a porta possono essere conferite, a seconda delle caratteristiche merceologiche e di quanto prescritto in questo regolamento, nei seguenti modi:
 - a) imballate in sacchi a perdere;
 - b) prive di imballo;
 - c) in particolari contenitori dedicati mono o pluriutenza presi in carico dagli utenti.
2. Per ciò che concerne i sacchi a perdere di cui alla lettera a) del precedente comma, vengono fissate le disposizioni di seguito riportate:
 - a) devono avere le caratteristiche cromatiche stabilite per la raccolta della frazione di rifiuti corrispondente;
 - b) devono avere requisiti di resistenza proporzionati al peso massimo consentito per ogni tipo di rifiuto conferibile al proprio interno e caratteristiche adeguate alla tipologia dei rifiuti introdotti.
3. I sacchi a perdere devono essere semitrasparenti, tali da consentire l'ispezione visiva da parte degli operatori addetti al prelievo e all'eventuale controllo del contenuto;
4. Fino alla completa riorganizzazione del servizio per determinate utenze è consentito conferire i rifiuti indifferenziati mediante cassonetti nei quali non dovranno essere inseriti rifiuti sciolti; pertanto, i rifiuti andranno preventivamente raccolti in sacchi trasparenti con caratteristiche cromatiche corrispondenti alla frazione considerata, e opportunamente chiusi. E' vietato depositare i rifiuti nel cassonetto quando il suo volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio. Nel caso di esaurimento della capacità di accoglimento del cassonetto, il produttore conserva i rifiuti domestici medesimi nel luogo di produzione sino allo svuotamento del contenitore da parte del gestore del servizio.
5. In prospettiva della nuova riorganizzazione del servizio per edifici di nuova costruzione la raccolta della frazione indifferenziata andrà effettuata a sacco.

Art. 19 - Modalità di conferimento ai servizi di raccolta porta a porta

- 1 Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi o contenitori mono o pluriutenza è, in particolare, regolato dalle seguenti norme:
 - a) I sacchi ed i contenitori devono essere esposti:
 - nel periodo invernale (dal 1 Ottobre al 31 Marzo): dopo le ore 20.00 del giorno precedente la raccolta e entro le ore 6.00 del giorno di raccolta.
 - nel periodo estivo (dal 1 Aprile al 30 Settembre) dopo le ore 22.00 del giorno precedente la raccolta ed entro le 06.00 del giorno di raccolta.
 - in caso di motivate esigenze potranno essere richieste deroghe all'orario di esposizione al competente Ufficio Comunale che si riserva di valutare le motivazioni e concedere l'eventuale esposizione anticipata.

- b) I rifiuti devono essere posizionati fuori dalle abitazioni su suolo pubblico per il loro conferimento. E' fatto espresso divieto abbandonare i rifiuti, esporli nei giorni precedenti la raccolta, esporli in modo continuativo o in luogo differente da quello di conferimento, intendendo per luogo di conferimento il ciglio stradale o il marciapiede in prossimità del proprio numero civico. E' facoltà dell'Amministrazione comunale disporre lo spostamento di un luogo di conferimento qualora esigenze di servizio o di sicurezza/visibilità stradale lo rendessero opportuno. I contenitori devono essere tempestivamente ritirati a cura dell'utenza a svuotamento avvenuto ad opera del gestore del servizio. E' inoltre reso obbligatorio il recupero, da parte del conferente, dei rifiuti non ritirati dagli addetti perchè: non conformi alla qualità della raccolta differenziata, esposti tardivamente dall'utente, oppure a causa di sospensioni motivate del servizio (ad esempio in caso di sciopero).
- c) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;
- d) è obbligatorio l'impiego di sacchi o contenitori aventi le caratteristiche, anche cromatiche, e/o le diciture prescritte per ogni singola frazione di rifiuto. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.
- e) l'utente dovrà provvedere alla pulizia e al decoro del suolo pubblico utilizzato per l'esposizione dei rifiuti, raccogliendo eventuali residui rimasti a terra.
- f) è fatto divieto di:
- introdurre nel sacco o nei contenitori, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati, che possano provocare lacerazioni e mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta ed alle successive fasi di trattamento;
 - introdurre nei sacchi o nei contenitori rifiuti liquidi o eccessivamente impregnati di liquidi che provochino fuoriuscita di percolato;
 - lasciare fuoriuscire dal sacco parte dei rifiuti;
 - riempire oltre misura i sacchi rischiando la loro rottura;
 - conferire sacchi aperti o non correttamente chiusi;
 - esporre oggetti vari all'esterno dei sacchi o dei contenitori o legati esternamente ad essi.
2. Per le frazioni (carta, verde..) raccolte con il sistema porta a porta senza il supporto di appositi sacchi o contenitori, i materiali da raccogliere devono essere confezionati o impilati in modo da occupare il minor spazio possibile, evitando che vadano dispersi nelle aree circostanti arrecando disagio alla popolazione ed all'ambiente.
3. Il Comune predispone un adeguato servizio di accertamento della corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo anche attraverso controlli a campione o su segnalazione degli addetti alla raccolta.
4. In casi particolari il Comune ha facoltà di richiedere in via formale al singolo utente di collocare i propri rifiuti in punti precisi anche diversi da quelli inizialmente scelti dall'utente stesso, qualora ciò sia motivato da esigenze di salvaguardia della viabilità o di altre attività. In questi casi l'utente ha l'obbligo di conferire i rifiuti in tali punti.
5. I rifiuti devono essere esposti nel rispetto del calendario delle raccolte che prevede per ogni zona in cui è suddiviso il territorio comunale, i giorni di raccolta e le rispettive frazioni. Il calendario delle raccolte sarà predisposto dal Comune e dal Gestore per assicurare la massima efficienza del servizio. I servizi si svolgeranno dal lunedì al sabato; in caso di festività infrasettimanali, la raccolta potrà essere recuperata nei giorni successivi.

La violazione di quanto disposto ai comma 1, 2, 4 e 5 del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

Art. 20 - Divieto di accesso nelle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private
2. In casi particolari (anziani, disabili...) preventivamente valutati e autorizzati, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà stessa. L'utente dovrà garantire il facile accesso alla proprietà.
3. Il Comune, non assume alcuna responsabilità in dipendenza della detta autorizzazione fatto salvo, beninteso, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

TITOLO V

I SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO LA PIATTAFORMA ECOLOGICA

Art. 21 - Stazione di conferimento comunale

1. Il Comune di Limbiate dispone di una Piattaforma Ecologica, quale struttura a supporto dei servizi comunali di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

Art. 22- Gestione della Piattaforma Ecologica

1. Il Comune di Limbiate disciplina la Gestione della Piattaforma Ecologica secondo le linee guida esposte nell'apposito Regolamento.

TITOLO VI

I SERVIZI DI RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

Art. 23 – Gestione raccolta presso punti specifici

1. Per alcune tipologie di rifiuti, (es. pile esauste, lampadine, medicinali, ecc.), sono istituiti punti di raccolta specifici presso aree pubbliche o proprietà private. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - a) consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta.
 - b) collaborare con l'amministrazione comunale alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio.
 - c) comunicare all'amministrazione comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 24 – Servizi di raccolta presso scuole e centri di vendita

1. Potranno inoltre essere attivati servizi di raccolta differenziata tramite contenitori idonei posizionati presso centri di vendita, scuole e altri complessi o edifici ad alta affluenza di pubblico. I contenitori dovranno avere le stesse caratteristiche di cui all'art. 18.

TITOLO VII

I SERVIZI DI RACCOLTA SU CHIAMATA

Art. 25 – Gestione raccolta a chiamata

1. I servizi di raccolta su chiamata si riferiscono a frazioni di rifiuti la cui produzione presenta caratteristiche di occasionalità (ingombranti e scarti vegetali di cui agli articoli 29 e 32 del presente Regolamento).
2. Le modalità di conferimento a detti servizi vengono stabilite in relazione alla specifica utenza e frazione di rifiuto interessata.
3. Il servizio deve essere richiesto tramite prenotazione telefonica direttamente al Gestore del servizio di raccolta. I rifiuti dovranno essere posizionati a bordo strada in prossimità dell'ingresso, senza che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione e al passaggio pedonale, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio, che provvederà al ritiro secondo le modalità e tempistiche previste dal capitolato speciale delle prestazioni di servizio.

TITOLO VIII

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 26 - Conferimento e raccolta dei Rifiuti Indifferenziati

1. E' permesso il conferimento dei rifiuti indifferenziati unicamente di quei rifiuti che non sono soggetti a raccolta differenziata.
2. La raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati viene effettuata con sacchi a perdere trasparenti di colore grigio, da 70-100 lt o con cassonetti in dotazione le cui modalità di utilizzo sono disciplinate all'art. 18 comma 4.
3. I sacchi dovranno essere custoditi nelle aree di raccolta in luogo privato non accessibile al pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 e dovranno essere esposti a cura dell'utenza fuori dalla proprietà, sulla pubblica via in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta e negli orari previsti dalla comma 1 lettera a), e comma 5 dell'art. 19;
4. L'Amministrazione comunale si riserva di definire, al fine di migliorare il servizio, una nuova modalità di raccolta della frazione indifferenziata, che prevede la sostituzione del sacco grigio con un sacco dotato di tag RFID semitrasparente di colore blu. Tale modalità comporterà un sistema di identificazione univoca dei sacchi: in questo modo i rifiuti consegnati al servizio sono individuabili e possono essere gestiti in modo puntuale.

La violazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, ovvero il conferimento di frazioni diverse da quelle ammesse, comporta la sanzione di 300,00 euro per i condomini e di 150,00 euro per i privati

La violazione di quanto disposto al comma 2 e al comma 3 del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro

Art. 27 - Conferimento e raccolta della Frazione Umida

1. La raccolta differenziata della frazione umida biodegradabile comprende:
 - scarti e avanzi di cibo sia cotti che crudi;
 - modeste quantità di foglie, fiori e erba;
 - fondi di the, caffè, tisane e infusi
 - carta assorbente da cucina e tovaglioli e fazzoletti di carta
2. E' vietato raccogliere nella frazione umida qualsiasi altro materiale diverso di quello di cui al comma 1, e in particolare:
 - liquidi;
 - farmaci;
 - lettiere per animali;
 - pannolini e assorbenti;

3. Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani e assimilati (frazione umida) è finalizzato al riciclaggio organico per la produzione di compost da rifiuti.
4. Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite l'uso congiunto di sacchi a perdere in mater-bi e contenitori dedicati mono o pluriutenza di colore marrone, secondo le modalità di seguito esposte:
 - a) Per l'attuazione del servizio verranno consegnati alle utenze dei contenitori il cui numero e capacità saranno rapportati alla capacità produttiva della singola utenza o dell'aggregazione di più utenze in un unico complesso immobiliare;
 - b) nei contenitori vengono introdotti i rifiuti organici contenuti nei prescritti sacchetti biodegradabili;
 - c) i contenitori sono esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 19 comma 1. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza con il passaggio dei mezzi di raccolta.
5. La dotazione di sacchi in mater-bi viene fornita annualmente dal gestore. Al termine della fornitura i sacchi dovranno essere acquistati dall'utente. I sacchi da introdurre nei contenitori non sono assoggettati ad alcuna caratteristica cromatica oltre a quella di biodegradabilità.

La violazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, ovvero il conferimento di frazioni diverse da quelle ammesse, comporta la sanzione di 300,00 euro per i condomini e di 150,00 euro per i privati

La violazione di quanto disposto al comma 4 del presente articolo, comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro

Art. 28 - Raccolta differenziata del Multi-Materiale Leggero

1. La raccolta differenziata della frazione multi-materiale leggero comprende:
 - imballaggi in plastica (contenitori per liquidi, taniche, vaschette, vasetti per yogurt, piatti di plastica, ecc.)
 - imballaggi in alluminio (lattine, vaschette, tubetti, ecc.)
 - imballaggi in acciaio (scatole tonno, scatole pelati, latte di olio, ecc.)
 - imballaggi in poliaccoppiato a base carta (contenitore per liquidi tipo latte, vino o succhi)- Tetrapack
2. E' vietato raccogliere nella frazione multi-materiale leggero:
 - i materiali sopra elencati qualora siano eccessivamente sporchi di cibo;
 - giocattoli in plastica;
 - posate in plastica;
 - oggetti in plastica, alluminio e acciaio che non sono imballaggi
3. I contenitori prima del loro conferimento, devono ove possibile essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro volumetrico.
4. Il conferimento e la raccolta della frazione multi-materiale è effettuata tramite l'uso di sacchi a perdere semi-trasparenti di colore giallo, da 70-100 lt forniti dal gestore annualmente.
5. I sacchi devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati, a cura dell'utenza, a bordo strada solo nei giorni ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità

previste all'art. 19 comma 1.

La violazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, ovvero il conferimento di frazioni diverse da quelle ammesse, comporta la sanzione di 300,00 euro per i condomini e di 150,00 euro per i privati

La violazione di quanto disposto ai comma 4 e 5 del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro

Art. 29 – Conferimento e raccolta e degli Ingombranti

1. Sono rifiuti ingombranti materassi, divani, mobili (armadi, tavoli, sedie, ecc.)
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono organizzati secondo le seguenti modalità:
 - servizio di raccolta su chiamata;
 - conferimento, effettuato direttamente dal produttore, presso la Piattaforma Ecologica.
3. Per ciò che concerne il servizio su chiamata, i rifiuti sono collocati a cura dell'utente a bordo strada onde facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi da parte degli addetti. I rifiuti devono essere esposti, suddivisi per frazione merceologica, secondo quanto stabilito all'art. 25 del presente Regolamento.
4. Quantità conferibili, tempi e modi di prenotazione e di svolgimento del servizio sono stabiliti dal gestore del servizio.
5. Il conferimento presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare quanto stabilito dal presente regolamento agli articoli 21 e 22.

Art. 30 - Conferimento e raccolta dei Beni Durevoli

1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente o presso la piattaforma ecologica comunale a cura del detentore. Per questioni di spazio è ammesso per ogni utente il conferimento per un massimo di n. 2 pezzi per tipologia di bene all'anno.
2. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
 - a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
 - b) televisori;
 - c) computer;
 - d) lavatrici e lavastoviglie;
 - e) condizionatori d'aria.
3. La modalità di conferimento dei beni durevoli è disciplinata dall'art. 35.

Art. 31 - Conferimento e raccolta del Materiale Cartaceo

1. La raccolta differenziata della frazione cartacea comprende il conferimento:
 - imballaggi in carta e cartone
 - giornali e riviste
 - quaderni e libri senza copertine plastificate
 - sacchetti di carta
 - carta assorbente pulita
 - carta da pacco
2. È vietato conferire nella frazione cartacea, tutto quanto non riportato al comma 1 del presente articolo;
3. Il conferimento della raccolta differenziata della carta e cartone avviene mediante raccolta a domicilio a cura del produttore e esposizione a bordo strada nei giorni e orari definiti dal Gestore; la collocazione potrà avvenire in sacchi di carta, scatole di cartone, legati in pacchi o negli appositi contenitori di colore bianco.

La violazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, ovvero il conferimento di frazioni diverse da quelle ammesse, comporta la sanzione di 300,00 euro per i condomini e di 150,00 euro per i privati

La violazione di quanto disposto alla lettera a) del comma 3 del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro

Art. 32 - Conferimento e raccolta dei Rifiuti Vegetali

1. La raccolta differenziata della frazione vegetale comprende gli scarti derivanti da potature, taglio erba, piante di grandi dimensioni.
2. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti vegetali viene effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a) raccolta a domicilio con servizio a chiamata, ai sensi dell'art.25 del presente Regolamento;
 - b) conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica.
3. Per ciò che concerne il servizio su chiamata, i rifiuti sono collocati a cura dell'utente a bordo strada onde facilitarne l'asportazione con gli appositi mezzi da parte degli addetti. I rifiuti devono essere raccolti in fascette o in ceste/contenitori svuotabili (no sacchi) ed ammassati separatamente secondo quanto stabilito all'art. 25 del presente Regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare la sostituzione del servizio a chiamata con un servizio a pagamento a domicilio mediante fornitura di appositi contenitori.
5. Quantità conferibili, tempi e modi di prenotazione e di svolgimento del servizio sono stabiliti dal gestore del servizio.
6. Il conferimento presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare quanto stabilito dal presente regolamento agli articoli 21 e 22.

La violazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, ovvero il conferimento di frazioni diverse da quelle ammesse, comporta la sanzione di 300,00 euro per i condomini e di 150,00 euro per i privati

La violazione di quanto disposto alla lettera a) del comma 2 del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro

Art. 33 - Conferimento e raccolta del Vetro

1. La raccolta differenziata del vetro comprende il conferimento di tutti gli imballaggi in vetro:
 - bottiglie e barattoli di vetro
 - contenitori di vetro

2. E' vietato raccogliere nella frazione del vetro:
 - vetri in lastre
 - specchi
 - lampadine e neon
 - oggetti in ceramica e porcellana
 - bicchieri ed oggetti in vetro e cristallo
 - stoviglie di vetro

3. Il conferimento e la raccolta differenziata del vetro avviene mediante:
 - a) raccolta a domicilio: conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni e orari definiti dal Gestore; la collocazione potrà avvenire in contenitori dedicati mono o pluriutenza di colore blu.

4. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati, a cura dell'utenza, a bordo strada solo nei giorni ed orari stabiliti per la raccolta, secondo le modalità previste all'art. 19 comma 1.

La violazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo, ovvero il conferimento di frazioni diverse da quelle ammesse, comporta la sanzione di 300,00 euro per i condomini e di 150,00 euro per i privati

La violazione di quanto disposto al comma 3 e 4 del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro

Art. 34 - Conferimento e raccolta del Legno

1. Rientrano nella categoria della raccolta differenziata del legno, tutti gli scarti del legno (bancali, cassette, pannelli...)
2. Il conferimento e la raccolta differenziata del legno è effettuato direttamente dal produttore, presso la Piattaforma Ecologica.
3. Il conferimento presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare quanto stabilito dal presente regolamento agli articoli 21 e 22.

Art. 35 - Conferimento e raccolta dei Rifiuti Urbani che presentano caratteristiche di Pericolosità

1. I seguenti rifiuti devono essere conferiti, con le seguenti modalità:

- a) Pile e Batterie di Pile:
 - negli appositi contenitori presso punti specifici di cui all'art. 23 e 24;
 - negli appositi contenitori posti nella Piattaforma Ecologica;
 - negli appositi contenitori stradali;
- b) Prodotti Farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:
 - in appositi contenitori collocati presso le farmacie;
 - presso gli appositi contenitori posti nella Piattaforma Ecologica;
- c) Prodotti e contenitori etichettati "t" e/o "f", le lampade a scarica ed i tubi catodici devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore:
 - presso la Piattaforma Ecologica;

Nel conferimento di prodotti etichettati T e/o F, se l'indicazione sul contenitore non è leggibile o addirittura mancante, il produttore deve fornire tutte le informazioni relative al prodotto in questione.

Le lampade a scarica, i tubi catodici, i televisori e i video terminali devono essere consegnati integri.

- d) Frigoriferi e Frigocongelatori devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore:
 - presso la Piattaforma Ecologica;
 - al servizio di raccolta su chiamata secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento;
 - ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un nuovo frigorifero o frigocongelatore secondo quanto disposto dall'art. 30.

In ogni caso è assolutamente vietato manomettere l'impianto di refrigerazione degli apparecchi. Occorre inoltre movimentarli con cautela al fine di non compromettere l'integrità del circuito refrigerante; allo scopo il gestore dei servizi di raccolta è tenuto ad utilizzare modalità di movimentazione manuali o comunque adeguate allo scopo.

- e) Toner e cartucce di stampanti, fotocopiatrici e fax devono essere obbligatoriamente conferiti a cura del produttore:
 - presso la Piattaforma Ecologica;

È vietato conferire contestualmente le confezioni di cartone e cellophane o polistirolo e spargere la polvere e l'inchiostro nel contenitore.

2. È vietato disperdere tali rifiuti pericolosi nell'ambiente oppure gettarli insieme ad altre tipologie di rifiuti.

La violazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

La violazione di quanto disposto al comma 2 del presente articolo comporta la sanzione da 83,00 a 500,00.

Art. 36 - Conferimento e raccolta degli Oli Vegetali

1. Per le utenze di ristorazione che ne facciano specifica richiesta, è possibile usufruire della raccolta degli oli vegetali; tali liquidi dovranno essere esclusivamente di tipo alimentare, derivanti da cottura o conservazione degli alimenti, e dovranno essere raccolti nell'apposito contenitore indicato dal Gestore.
2. La frazione raccolta a domicilio deve essere conferita, a cura del produttore, negli appositi contenitori da collocare a bordo strada nei giorni e orari definiti dal Gestore.
3. Il conferimento e la raccolta differenziata degli oli di natura domestica è effettuato direttamente dal produttore, presso la Piattaforma Ecologica.
4. Il conferimento presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare quanto stabilito dal presente regolamento agli articoli 21 e 22.
5. Per questa tipologia di rifiuti è vietato:
 - miscelare gli oli alimentari con oli o grassi diversi (ad es. quello dei veicoli a motore).
 - gettare gli oli vegetali sul terreno, nei tombini stradali, nei lavandini e nei wc.

La violazione di quanto disposto al comma 2 del presente articolo comporta la sanzione da 40,00 a 240,00 euro.

La violazione di quanto disposto al comma 5 del presente articolo comporta la sanzione da 83,00 a 500,00 euro.

Art. 37 - Gestione dei rifiuti provenienti da Esumazioni ed Estumulazioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali.
2. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dagli articoli 4 e 12 del D.P.R. 254/2003 ed alle altre leggi o regolamenti vigenti in materia.
3. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) Ordinaria attività cimiteriale;
 - b) Esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 3 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere raccolti e conferiti in sacchi o contenitori per rifiuti solidi urbani, anche in forma differenziata (frazione vegetale), sistemati all'interno o nelle aree esterne di pertinenza del cimitero per essere successivamente avviati allo smaltimento finale. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4. In ogni caso, i rifiuti metallici, i rifiuti piombosi e le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o alla cremazione, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile muniti di coperchio, sistemati in apposita area o locale interno o esterno del cimitero e avviati a svuotamento presso appositi impianti di

autorizzati.

5. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo veicolo e conferito agli appositi impianti di smaltimento; i mezzi e i contenitori devono comunque essere puliti.

Art. 38 – Conferimento e raccolta degli Indumenti

1. Il conferimento delle scarpe e degli indumenti usati avviene mediante:
 - appositi contenitori stradali presenti su aree private ad uso pubblico come parrocchie e centri vendita.
 - conferimento diretto a cura del produttore presso la Piattaforma Ecologica.
2. Il conferimento presso la Piattaforma Ecologica deve rispettare quanto stabilito dal presente regolamento agli articoli 21 e 22.

Art. 39 - Frequenze dei servizi di raccolta

1. Le frequenze dei servizi di raccolta di cui ai precedenti articoli è monosettimanale (per indifferenziato, carta/cartone, multileggero e vetro) e bisettimanale (per umido). Tali frequenze sono suscettibili di variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze, variazioni che verranno comunque dettagliatamente ed adeguatamente pubblicizzate presso la popolazione.

TITOLO IX

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Art. 40 – Criteri di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi (rif. All. D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006) che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali provenienti da locali e luoghi adibiti a:

- attività agricole e agro-industriali;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- attività sanitarie;
- attività di servizio;
- uffici amministrativi e tecnici, pubblici e privati, magazzini, reparti di spedizione;
- locali accessori e mense;
- istituti scolastici, palestre;
- biblioteche, cinema, teatri, auditorium e simili.

Sono esclusi dai criteri di assimilazione i rifiuti e i materiali elencati all'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 nonché quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate dal Comune quali, ad esempio, materiali:

- non aventi consistenza solida;
- che sottoposti a compattazione presentino eccessive quantità di percolati;
- fortemente maleodoranti;
- eccessivamente polverulenti.

In ogni caso, la gestione di tali rifiuti (raccolta, trattamento, smaltimento) non deve comportare pericolo per la salute dell'uomo e dell'ambiente.

Art. 41 - Elenco dei rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilati agli urbani i seguenti rifiuti:

- rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti a uso diverso da quello di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto al precedente articolo;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti sino a lt. 30 (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;

- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri tessuti e non tessuti;
- pelli e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe;
- manufatti in ferro e di tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- nastri abrasivi;
- cavi e materiali elettrici in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili, compresa la manutenzione del verde ornamentale);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Art. 42 - Criteri qualitativi per l'assimilazione

Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza creare ostacoli organizzativi e funzionali, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi;
- b) devono avere compatibilità tecnologica e autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune e il Gestore del servizio;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal Contratto di Servizio.

La violazione di quanto disposto alla lettera a) del presente articolo comporta la sanzione da 83,00 a 500,00 euro. La violazione di quanto disposto alle lettere b) e c) del presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00euro.

I costi dello smaltimento dei rifiuti conferiti in contrasto con quanto disposto al presente articolo sono posti a carico del trasgressore.

Art. 43 - Criteri quantitativi per l'assimilazione

Si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali elencati all'art. 41 che, oltre ad avere le caratteristiche qualitative di cui all'articolo precedente, risultano prodotti in misura e in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; inoltre la gestione di tali rifiuti deve essere compatibile anche per gli aspetti organizzativi e per quelli economico-finanziari, oltre che per il contratto di servizio stipulato con l'ente Gestore e per il piano finanziario (o analogo strumento) approvato dal Consiglio Comunale.

I rifiuti assimilabili agli urbani di cui al precedente articolo 41 rientrano nella categoria dei rifiuti speciali nel caso in cui la produzione annua di detti rifiuti, determinata in rapporto alla superficie complessiva dell'utenza, non superi i 35 Kg/mq ovvero i 0,35 mc/mq.

Le attività produttive detassate potranno conferire solamente il quantitativo di rifiuti soggetto a pagamento della tassa rifiuti.

Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui sopra, purchè il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi le misure organizzative idonee a gestire tali rifiuti da comunicare all'utenza.

La verifica del rispetto dei requisiti di cui sopra potrà essere effettuata attraverso controlli della quantità dei rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

Art. 44 - Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati

I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere tali materiali separati dai rifiuti urbani e assimilati.

Qualora i rifiuti speciali non assimilati possono essere gestiti anche dal Gestore in virtù di specifiche autorizzazioni, i produttori possono stipulare apposite convenzioni con il Gestore per usufruire di particolari servizi di raccolta, trasporto e smaltimento. In tal caso debbono obbligatoriamente mettere a conoscenza il Comune delle convenzioni attivate con il Gestore.

Chiunque non mantenga i rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di rifiuti pericolosi separati dai rifiuti urbani e assimilati è soggetto ad una sanzione da 83,00 a 500,00 euro.

TITOLO X

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 45 – Gestione dei Rifiuti Speciali

1. I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati), nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 152/2006, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali vigenti in materia, e del presente regolamento.
2. Il Comune, qualora lo ritenga opportuno, istituisce nel rispetto della normativa vigente specifici servizi finalizzati al corretto recupero o smaltimento di particolari tipologie di rifiuti speciali.
3. E' fermo l'obbligo del produttore di rifiuti speciali, di provvedere a sue spese allo smaltimento con le modalità previste dall'art. 188 del D.Lgs. 152/06.

Art. 46 - Rifiuti Inerti (non pericolosi)

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti, ai sensi della lettera b) comma 3 dell'art.184 del D.Lgs. 152/06, vale a dire:
 - i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo.Si tratta pertanto di rifiuti inerti provenienti dall'attività di piccola manutenzione delle utenze quali, a titolo di esempio, calcinacci, piastrelle, mattoni, ecc.
2. I rifiuti inerti rientranti nella fattispecie di cui sopra, possono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica. Tale servizio è rivolto esclusivamente ai privati cittadini limitatamente alla quantità di 100 kg al giorno

Art. 47 - Rifiuti derivanti dalla manutenzione di veicoli a motore

1. Sono considerati rifiuti derivanti da manutenzioni veicoli:
 - a) oli esausti
 - b) batterie al piombo
 - c) pneumatici
 - d) parti di veicoli inferiori a 1 m³
2. I rifiuti di cui al precedente comma 1 devono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica.
3. Per questa tipologia di rifiuti è vietato:
 - miscelare gli oli vegetali e animali con oli alimentari
 - gettare oli esausti, sul terreno, nei tombini stradali, nei lavandini e nei wc.
4. I veicoli a motore, i rimorchi e simili, che per volontà del proprietario o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione devono essere conferiti dal proprietario stesso, esclusivamente a specifici centri autorizzati di raccolta per la demolizione ed eventuale recupero di parti per la rottamazione.

La violazione di quanto disposto al comma 3 del presente articolo comporta la sanzione da 83,00 a 500,00 euro

TITOLO XI

GESTIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

Art. 48- Rifiuti Pericolosi

1. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I alla parte quarta del D.Lgs.152/06.
2. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate e pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
3. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di autorizzazione ad esercitare, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

Art. 49 - Rifiuti contenenti manufatti in cemento-amianto

1. Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti abbandonati raccolti in ambito urbano contenenti manufatti in cemento-amianto.
2. Lo smaltimento di materiale contenente manufatti in cemento-amianto prevede, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008, la preventiva predisposizione di un Piano di Lavoro da inoltrare all'organo di vigilanza e all'ATS di competenza, la quale entro 30 (trenta) giorni autorizza lo smaltimento, da parte di una ditta autorizzata.
3. I rifiuti in cemento-amianto, ai sensi del D.Lgs.152/06, devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento attraverso ditte autorizzate e pertanto non possono essere destinati ad eventuali recuperi, ricicli o riutilizzi.

TITOLO XII

GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 50 - Generalità

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono:
 - a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
2. Il servizio di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni, viene svolto nell'ambito dell'intero territorio comunale.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico nelle zone sottoelencate:
 - a) le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali e statali
 - b) le piazze
 - c) i marciapiedi
 - d) le aiuole spartitraffico
 - e) i percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus e gli spazi esterni delle aree scolastiche
 - f) le aiuole, i giardini, le aree verdi ed i parchi urbani limitatamente ai rifiuti più grossolani e visibili.
3. Non sono interessate ai servizi di raccolta e spazzamento le aree in concessione o in uso temporaneo; tali servizi sono a carico dei concessionari.
4. Non sono interessate ai servizi di raccolta, spazzamento e trattamento i rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua effettuate entro il territorio comunale che rimangono a carico degli Enti competenti.

Art. 51 – Gestione

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre le aree da detriti, rifiuti, fogliame, ramaglie, polvere, escrementi e carogne animali, rottami e simili.
2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite mezzi attrezzati.
3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare diligenza per limitare il sollevamento di polvere e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di

inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura verranno svolte con la frequenza e gli orari indicati nel capitolato speciale in essere, stabiliti in funzione delle diverse peculiarità del territorio comunale.
6. Il Comune attiverà l'istituzione di divieti di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 52 - Cestini stradali

1. Al fine di prevenire la formazione di sporco nelle aree pubbliche o di uso pubblico potranno essere installati appositi contenitori per rifiuti di piccole dimensioni (cestini porta rifiuti) con autorizzazione del competente ufficio comunale.
2. I cestini stradali porta rifiuti vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale, che avranno cura di effettuare interventi di manutenzione e sostituzione degli stessi.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici, ingombranti, pericolosi, o soggetti a raccolta a differenziata.

La violazione di quanto disposto al comma 3 del presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro

Art. 53 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

1. I locali e le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di qualsiasi natura, abbandonati anche da terzi, che possano cagionare umidità, cattive esalazioni o altro inconvenienti igienico-sanitario e approntare opportuni e periodici interventi di manutenzione delle aree a verde e del patrimonio arboreo, secondo quanto disposto dal Titolo III – Cap. 3 – Art. 3.3.28 del Regolamento Locale di Igiene.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, l'Amministrazione Comunale, sentiti gli organi competenti, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo l'esecuzione con urgenza dei lavori necessari con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi.

Art. 54 - Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiale di qualsiasi natura e provvedere alla loro eventuale pulizia anche in caso di abbandono da parte di terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza, secondo quanto disposto dal Titolo III –

Art. 55 - Pulizia dei mercati e aree adibite a manifestazioni pubbliche

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto e attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo in maniera differenziata i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conseguenti all'attività stessa.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in sacchi idonei a tenuta.
3. I rifiuti ingombranti quali cassette, imballaggi, carta e cartone purché vuoti, nonché i rifiuti di cui ai commi precedenti dovranno essere depositati in ordine dopo averne ridotto il volume, onde evitare intralci alla circolazione, nelle aree destinate.
4. Prima, durante e dopo il termine delle operazioni di vendita è espressamente vietato disperdere qualsiasi liquido o solido nelle aiuole, nelle aree verdi, sulla pavimentazione o nei tombini. È anche vietato disperdere polveri, sale, frammenti di cibo o altri residui derivanti dalla manipolazione dei prodotti.
5. Le aree occupate da spettacoli itineranti, luna- park, circhi e manifestazioni pubbliche (ad opera di Associazioni, Circoli, Enti e qualsiasi altro cittadino o gruppo), devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti al termine della manifestazione.
6. Per le manifestazioni che hanno ottenuto il patrocinio, il Comune effettua gli interventi di pulizia di cui al punto precedente, attraverso il gestore del servizio. Questi soggetti sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

La violazione di quanto disposto ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

La violazione di quanto disposto ai comma 4 e 5 del presente articolo comporta la sanzione da 83,00 a 500,00 euro.

Art. 56 - Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte degli operatori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale

in cui viene esercitata l'attività.

La violazione di quanto disposto al presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 57 - Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, a operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
2. Qualora dette operazioni avvengono per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza, il Comune provvederà alla pulizia, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo di contravvenzione ai sensi di legge e del presente regolamento.

La violazione di quanto disposto al presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 58 - Obbligo dei frontisti delle strade

1. Ai proprietari delle aree fronteggianti la pubblica via, compete l'obbligo di eseguire lo spazzamento e la pulizia dei marciapiedi, per la loro intera larghezza e per tutto il fronte delle aree stesse, da foglie e scarti vegetali derivanti da alberature poste all'interno della proprietà.
2. In caso di nevicata con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi, per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
3. In caso di neve e di forti precipitazioni i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti superficiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.
4. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si riferiscono al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio.

La violazione di quanto disposto dal presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 59 - Gestione degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune accerterà, tramite gli addetti del servizio di raccolta dei rifiuti e il comando di Polizia Locale o il servizio di Vigilanza Ecologica attivato, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a rimuovere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla normativa vigente, dandone prova alla polizia locale.

2. In caso di inadempienza il Sindaco disporrà, con ordinanza in danno ai soggetti interessati, che questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti entro e non oltre un certo limite di tempo; trascorso inutilmente tale termine, o nel caso non siano stati individuati i responsabili dell'abbandono, l'Amministrazione emetterà un'ordinanza affinché il gestore provveda alla rimozione dei rifiuti abbandonati, ai lavori di pulizia e di riassetto necessari. In caso di intervento sostitutivo da parte del Comune, le spese sostenute saranno addebitate al trasgressore.

Art. 60 - Obblighi dei conduttori di animali domestici

1. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali domestici (cani o altri animali) di provvedere immediatamente alla rimozione degli escrementi solidi dal suolo pubblico, utilizzando appositi dispositivi o sacchetti da gettare ben chiusi nei cestini portarifiuti.
2. Gli stessi devono munirsi di un numero adeguato e sufficiente di sacchetti per la raccolta delle feci.
3. Gli stessi obblighi di raccolta delle deiezioni canine valgono anche nelle aree a verde e nelle aree dedicate ai cani.

La violazione di quanto disposto ai comma 1 e 2 del presente articolo comporta la sanzione da 50,00 a 300,00 euro.

Art. 61 - Rifiuti derivanti da attività di edilizia o da attività produttive

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o a uso pubblico è tenuto giornalmente a restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. L'obbligo di cui al precedente comma, è esteso anche nei casi di imbrattamento delle superfici stradali pubbliche, causato dalla viabilità di accesso alle aree di cava.
2. E' vietato conferire rifiuti speciali (macerie, residui di cemento, barattoli di vernice, solventi, ...) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

La violazione di quanto disposto al presente articolo comporta la sanzione di 200,00 euro.

Art. 62 - Affissione manifesti

1. Chi effettua operazioni autorizzate di affissione e de-affissione di manifesti di qualsiasi dimensione e materiale, che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico, a operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area e della superficie medesima.
2. In caso d'inosservanza la pulizia sarà effettuata dal Comune o dal Gestore, con addebito delle spese nei confronti dei responsabili inadempienti.
3. Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si fa riferimento al

Regolamento di Polizia Urbana.

La violazione di quanto disposto al comma 1 del presente articolo comporta la sanzione di 100,00 euro.

Art. 63 - Servizi integrativi di pulizia

1. Costituiscono servizio integrativo dei servizi di raccolta rifiuti urbani esterni:
 - a) la pulizia periodica di fontane e monumenti pubblici;
 - b) il diserbo periodico dei cigli stradali o di altre aree pubbliche;
 - c) lo spurgo dei pozzetti stradali e caditoie;
 - d) la defissione di manifesti abusivi o cancellazione di scritte non consentite;
 - e) lo sgombero della neve nelle pubbliche vie;

2. Secondo criteri di opportunità, tali servizi integrativi, potranno eventualmente essere affidati singolarmente o congiuntamente, anche a ditte diverse da quelle che effettuano i servizi di raccolta dei rifiuti oppure essere espletati direttamente dal personale comunale

TITOLO XIII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 64 – Divieti

1. Oltre a quanto già espressamente vietato nel presente regolamento, è fatto divieto di:
 - a) abbandonare, scaricare o depositare rifiuti su aree pubbliche o private non espressamente autorizzate a tale scopo. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido e liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. Chiunque violi i divieti di cui alla lettera a) del presente comma è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area. Il Sindaco dispone con ordinanza motivata a ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, di obbligare i soggetti responsabili a provvedere direttamente al ripristino delle normali condizioni di igiene e decoro a totale carico dei soggetti responsabili stessi. In caso di inottemperanza a quanto ordinato entro i termini prefissati, nel caso di Ordinanze emesse ai sensi degli artt. 50 e/o 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "T.U.EE.LL.", il Comune procederà a comunicare l'illecito alla Procura della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'art. 255 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero e al successivo smaltimento tramite il Gestore del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
 - b) cernire, rovistare e recuperare, senza autorizzazione, rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso le discariche, le aree a supporto dei servizi di raccolta e gli impianti di trattamento;
 - c) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con l'abbandono di piccoli rifiuti, escrementi di animali, spargimento di olio o di qualsivoglia sostanza od oggetto;
 - d) è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ai sensi dell'art.187 del D.Lgs.152/06. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 187 del D.Lgs.152/06, chiunque viola il divieto di cui al presente comma è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile, al fine di rendere più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. E' fatto divieto a qualsiasi ente, azienda, persona e/o organizzazione, anche del volontariato, che non abbia alcun contratto, appalto, convenzione o accordo con il Comune, effettuare interventi di raccolta, anche differenziata, di qualsiasi frazione dei rifiuti urbani.
3. Il Comune potrà avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma precedente a patto che:
 - a) siano rispettati tutti gli obblighi di legge relativi alla gestione dei rifiuti ed in particolar modo quello d'iscrizione all'albo gestori, ove prescritto;
 - b) siano concordati tempi e modalità di effettuazione delle raccolte;
 - c) siano forniti al Comune i dati relativi ai quantitativi di materiale raccolto.

La violazione di quanto disposto alle lettere a), b) e c) del comma 1 del presente articolo comporta la sanzione di 200,00 euro per i privati e di 500,00 euro per le aziende.

Art. 65 - Controllo e Vigilanza

1. La Polizia Locale in via principale, nonché il personale di vigilanza dell'ARPA-Lombardia e della Provincia, qualsiasi ufficiale o Agente di polizia giudiziaria, il personale del Servizio Tecnico-Ecologia e altri organismi e autorità competenti in materia assicurano la sorveglianza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte degli utenti del pubblico servizio. Detti soggetti, unitamente al personale del servizio di igiene urbana, sono altresì tenuti a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Locale per gli accertamenti del caso.
2. Il Comune, previo accordi con il Gestore della raccolta dei rifiuti, potrà se necessario procedere, previo opportuna formazione di personale dipendente dal Gestore medesimo, alla nomina di Ausiliari per l'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento.

Art. 66 - Procedimento sanzionatorio

1. Fatta salva l'azione penale ove il fatto costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di violazione dei disposti del presente regolamento ha luogo secondo le disposizioni della Legge 689/1981, del d.lgs. 267/00 e s.m.i e del d.Lgs. 152/06 e s.m.i.
2. In particolare, ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo della sanzione o al doppio del minimo, se più favorevole, della sanzione edittale ove prevista dagli articoli del presente Regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81, chi con un'azione od omissione violi più disposizioni del presente regolamento o commetta più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.
4. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, obbliga i soggetti responsabili a provvedere direttamente, disponendo il ripristino delle normali condizioni di igiene e decoro a totale carico dei soggetti responsabili. In caso di inottemperanza a quanto ordinato entro i termini prefissati, nel caso di Ordinanze emesse ai sensi degli artt. 50 e/o 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "T.U.EE.LL.", il Comune procederà a comunicare l'illecito alla Procura della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'art. 255 del D.Lgs. 152/06.
5. Nel caso in cui non sia individuabile il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero e al successivo smaltimento tramite il Gestore del servizio, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Art. 67 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento sono punite a norma delle disposizioni comunali, salvo che il fatto non costituisca reato o che non sia disciplinato da leggi dello Stato o normative speciali. Il compito di applicare le sanzioni

di cui al presente articolo spetta in via principale al personale di Polizia Locale; tutti gli agenti, ufficiali di polizia giudiziaria o personale ausiliario di vigilanza ecologica, che accertino violazioni previste dal presente Regolamento, invieranno, ai sensi dell'art. 17 della L. 689/81, rapporto, corredato da copia dei verbali, al Sindaco del Comune di Limbiate.

2. Gli importi delle sanzioni pecuniarie sono stabiliti dal presente regolamento e possono essere aggiornati e integrati con atto della Giunta Comunale.

Art. 68 – Bonifica

1. Al verificarsi di un evento di contaminazione, tutti gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, comprese le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento, vengono disciplinate dalla Parte IV del Titolo V "Bonifica dei siti contaminati" del D.Lgs. 152/06 dove, ai sensi del comma 1 dell'art. 239 del medesimo Titolo, vige il principio di "chi inquina paga".

TITOLO XIV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 69 - Ordinanze contingibili e urgenti

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.152/06 e smi, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
2. Le ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente e al Ministro della sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi;
3. Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
4. Le ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.

Art. 70 - Osservanza di altri regolamenti

1. Per quanto non espressamente citato nel presente regolamento si applicano le norme di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché la normativa di settore, statale e regionale, nonché quanto previsto dagli altri regolamenti comunali.

Art. 71 - Modifiche al regolamento

1. L'Amministrazione comunale si riserva di modificare in senso integrativo il presente Regolamento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno, dandone adeguata pubblicità mediante la pubblicazione aggiornata sul proprio sito web. Il regolamento potrà essere modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future disposizioni e/o norme provinciali, regionali e nazionali in materia.
2. Tutte le modifiche operative che saranno apportate al presente regolamento saranno recepite con atti di Giunta comunale. Rimangono invariate le competenze del Consiglio comunale riguardo a modifiche sostanziali al presente regolamento.

Art. 72 - Entrata in vigore

1. Con il presente regolamento vengono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia di rifiuti, nonché tutte le disposizioni comunali incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente regolamento che entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della relativa delibera di approvazione. L'Ente favorirà la sua divulgazione ed ottempererà alle forme di pubblicità e di pubblicazione previste dalla normativa vigente. La validità del regolamento e la sua durata sono subordinate all'emanazione di Leggi e normative, trattanti la materia dei rifiuti, che introducano contenuti diversi e con i quali comunque il regolamento entri in difformità.